

Circol@re nr. 18 del 24 marzo 2020

CORONAVIRUS, IL NUOVO DECRETO quali attività produttive restano aperte (tanti dubbi e poche certezze)

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Le **nuove misure** adottate dal governo col **DPCM 22/03/2020** per contenere l'epidemia, hanno creato **non poca confusione** tra gli imprenditori ed operatori professionali sia per quanto riguarda **le attività che possono restare aperte** che per quanto riguarda **il tempo a disposizione per completare le attività necessarie alla sospensione** e le eventuali **deroghe all'obbligo di chiusura**. Sono solo alcuni dei quesiti a cui proviamo a dare risposta, **in assenza, purtroppo, di chiarimenti ufficiali**.

QUANTO TEMPO HO A DISPOSIZIONE PER SOSPENDERE DEFINITIVAMENTE L'ATTIVITÀ?

Il DPCM 22/03/2020, al punto 4 dell'art. 1, testualmente recita:

"Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza".

La locuzione "entro il 25 marzo 2020" non crediamo porti ad altre interpretazioni se non quella della lingua italiana, come spiegata dall' "Accademia della Crusca" che è uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana che, al riguardo, così si pronuncia:

...il concetto espresso: **entro con valore temporale** è sufficiente a indicare **"prima di un certo termine; prima della fine di un dato periodo"** ("entro le ore 12 del 10 gennaio"; "entro l'anno"; ...). Nella frase "la domanda di partecipazione va inoltrata **entro il 10 dicembre**" si esplicita già chiaramente e senza ambiguità che il **termine ultimo di accettazione delle domande è il 10 dicembre..**

Quindi ragionevolmente possiamo ritenere che la locuzione "entro il 25 marzo 2020" possa solo significare **"entro le ore 24,00 del 25 marzo 2020"**, quale **termine ultimo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza**.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE NON DOVRANNO CHIUDERE FINO AL 3 APRILE?

Il DPCM 22/03/2020, alla lett. a) dell'art. 1, testualmente recita (estratto):

- a) sono sospese **tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1** e salvo quanto di seguito disposto. **Le attività professionali non sono sospese** e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020..... **Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.** L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il sopra richiamato **DPCM del 11/03/2020**, solo con espresso riferimento alle **attività che resteranno aperte**, testualmente recita (estratto):

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1**,**Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.**
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)..... Resta consentita la sola **ristorazione con consegna a domicilio**
3. Sono sospese le **attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **diverse da quelle individuate nell'allegato 2.**
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere** che ne forniscono beni e servizi.

Per quanto sopra, perciò **POSSONO RESTARE APERTE** (si ritiene), **il cui elenco si dovrebbe, dunque, "affiancare"** a quello del nuovo DPMC 22/03/2020, le seguenti attività commerciali:

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

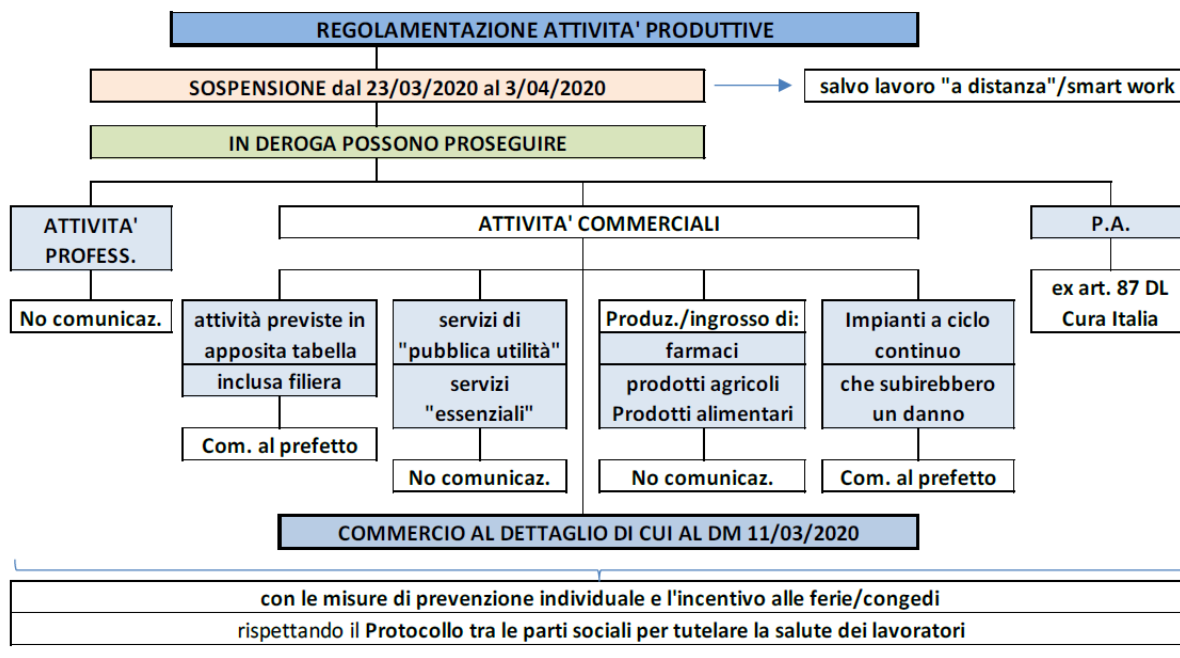
Nonché le seguenti **attività inerenti i servizi alla persona**:

Allegato 2

- Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Successivamente Il **DPCM 22/03/2020** (vedi sopra lett. a) dell'art. 1) ha emanato ulteriori disposizioni dirette a contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, ha disposto l'applicazione sull'intero territorio nazionale:

- **della sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali dal 23/03/2020**
- **ad eccezione** (considerata la loro rilevanza sul piano sociale) di quelle:
 - a) indicate nella Tabella (**Allegato 1**) che segue (l'elenco potrà essere modificato da successivo DPCM).
 - b) **nonché** (si ritiene) **delle attività di commercio "al dettaglio"** e di **servizi alla persona** già disciplinati dal precedente DPCM 11/03/2020 e come **sopra elencati negli allegati 1 e 2.**
 - c) **delle attività professionali** (di qualsiasi settore).



ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

In conclusione, sia le attività elencate negli **allegati 1 e 2**, contenuti nel **DPCM del 11/03/2020**, che le attività elencate nell'**allegato 1** del **DPCM 22/03/2020** possono **restare aperte**.
In attesa di interpretazioni ufficiali, quest'ultima è l'**impostazione più verosimile**.

Ovviamente sarà necessario che **ogni operatore controlli il codice ATECO** della propria attività, **consultando una visura della CCIAA o il proprio commercialista**, per verificare se tale codice può rientrare negli elenchi delle attività che possono restare aperte.

Le attività che non rientrano negli elenchi prima riportati risultano essere, per esclusione, le **attività che dovranno chiudere**, non essendo ritenute necessarie, fino a nuovo ordine.

Invece le imprese, le cui **attività non sono sospese**, dovranno obbligatoriamente **rispettare i contenuti del protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro **sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali**.

QUANDO DEVE ESSERE INVIATA LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO?

Il **DPCM 22/03/2020**, alle **lett. d) e g)** dell'**art. 1**, testualmente recita (estratto):

- d)** *restano **sempre consentite** anche le attività che sono **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1**, nonché dei **servizi di pubblica utilità** e dei **servizi essenziali** di cui alla lettera e), **previa comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite...*
- g)** *sono **consentite** le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, previa **comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività **produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti**. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa...*

Per quanto sopra, si può dedurre che per **le imprese non incluse nelle tabelle** fin qui esposte, perciò **sottoposte alla sospensione** generalizzata dell'attività, **si applicano comunque le seguenti deroghe** (tralasciando di indicare le deroghe meno frequenti):

lett. d):

- attività funzionali ad **assicurare la continuità delle filiere** delle attività della **precedente tabella**;
 - nonché dei **servizi di pubblica utilità** e **servizi essenziali** ex L. 146/1990;
- previa **comunicazione al Prefetto** della provincia di ubicazione dell'attività produttiva.



La prosecuzione dell'attività **va comunicata al Prefetto** il quale potrà sospendere dette attività ove ritenga non sussistenti le relative condizioni; **in assenza della sospensione è consentito l'esercizio dell'attività in base alla comunicazione allo stesso resa** (principio del "silenzio assenso").

lett. g):

- attività degli **impianti a "ciclo produttivo continuo"** (imprese con **turni di lavoro estesi sulle 24 ore**), la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti.



anche per queste ultime attività:

- **in generale:** è consentita la loro sospensione dal Prefetto qualora lo stesso ritenga non sussistenti le relative condizioni (si applica il "silenzio assenso")
- **in deroga:** la comunicazione al Prefetto non riguarda le attività di "servizio pubblico essenziale".

In poche parole, infatti, qualsiasi azienda può autocertificare, con una semplice comunicazione, tramite pec, al Prefetto, di far parte della filiera che viene utile a una delle attività del Codice Ateco indicato in tabella.

Al momento, ovviamente, non si sa quanto le 103 prefetture italiane siano strutturate per valutare le autocertificazioni che stanno piovendo in questi giorni sui loro computer. Cioè se nelle prefetture hanno abbastanza personale per leggerle tutte e poi controllare la loro fondatezza.

In ogni caso siamo sostanzialmente in **regime di silenzio-assenso**: finché la prefettura non risponde, le aziende possono legalmente non rispettare "l'obbligo" di chiusura.

#

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

